

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 151

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 30-7-2020 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto.

Il provvedimento, composto da 3 articoli e da un allegato, detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19. Pertanto, anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n.19/2020 e nel decreto-legge n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo.

Nell'allegato 1 annesso al decreto sono, infatti, elencate le disposizioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello stesso decreto sono prorogate fino al **15 ottobre 2020.**

Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini, così come illustrate nel Dossier del Servizio Studi degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario - Le disposizioni il cui termine è prorogato, prevedono il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

della professione medica e iscritti agli Ordini professionali.

Si prevede, inoltre, la possibilità di procedere alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. Infine, si prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)- Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e sociosanitario al Servizio sanitario nazionale - Le disposizioni che si prorogano prevedono la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 18 del 2020, estendendo tale possibilità anche per i medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di sei mesi.

Le norme, consentono, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori sociosanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale.

Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta - La presente proroga concerne alcune norme transitorie, poste dall'articolo 2-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e intese a consentire lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o a quelli di formazione specifica in medicina generale. Riguardo all'ambito temporale delle disposizioni, la formulazione finora vigente del citato articolo 2-quinquies fa riferimento alla durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La proroga in esame pone il termine del 15 ottobre 2020 - che coincide con la proroga del suddetto stato di emergenza, stabilita con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020. Si prevede, altresì, che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Infine, si prevede la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Articolo 3, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Potenziamento delle reti di assistenza territoriale - L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure adottate dall'articolo 3 del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive nonché la dotazione di personale sanitario, necessari a fronteggiare l'emergenza



Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri epidemiologica da COVID-19.

Articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Disciplina delle aree sanitarie temporanee - L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure adottate dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per consentire, alle regioni ed alle province autonome, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19. La proroga viene attuata nei limiti delle risorse disponibili, come autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 4-bis, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Unità speciali di continuità assistenziale - L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure adottate dall'articolo 4-bis del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per l'istituzione di Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

Articolo 12, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario - L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure adottate dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori sociosanitari. La disposizione prevede la possibilità per le aziende e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del D.L.18/2020 (L. 27/2020) - Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione - Le disposizioni che si prorogano consentono l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea e prevedono che le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario siano consentite a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

Articolo 22-bis, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Iniziative di solidarietà in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari - L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le iniziative di solidarietà adottate dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari.

Articolo 39 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Disposizioni in materia di lavoro agile - L'articolo 1, comma 3, proroga al 15 ottobre 2020 l'efficacia di talune disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile prioritariamente da parte di soggetti con disabilità, nonché da parte di lavoratori immunodepressi, introdotte dall'art. 39 del D.L. 18/2020.

Articolo 73 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Semplificazioni in materia di organi collegiali - Sedute in videoconferenza dei consigli e delle giunte regioni ed enti locali - Il punto n. 18 dell'allegato 1 richiama l'articolo 73 del D.L. n.18 del 2020 che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte



Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non si già siano dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà pertanto proseguire sino al 15 ottobre 2020.

Articolo 38, commi 1 e 6, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata - La proroga concerne una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta - norma posta dal comma 1 dell'articolo 38 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40. Riguardo all'ambito temporale della disposizione, la formulazione finora vigente del suddetto comma 1 fa riferimento alla durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La proroga in esame pone il termine del 15 ottobre 2020 - che coincide con la proroga del suddetto stato di emergenza, stabilita con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020. La proroga in esame fa letteralmente riferimento anche al comma 6 dello stesso articolo 38 - comma concernente gli specialisti ambulatoriali convenzionati.

Articolo 42, comma 1, quarto periodo, D.L. 23/2020 (L.40/2020) - Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le disposizioni urgenti adottate dall'articolo 42 del decreto-legge 23/2020 (Decreto liquidità), per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF/AM